



**IPOTESI DI ATTUAZIONE  
DIRETTIVE UE 2001/65 e 2003/51  
CON MODIFICHE AL  
D. LGS. 9 APRILE 1991, n. 127**

Approvato dal Comitato Esecutivo

il 24 gennaio 2007

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b> Bilancio consolidato</p> <p><b>Art. 25 (Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato)</b> 1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti. 2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b> Bilancio consolidato</p> <p><b>Art. 25 (Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato)</b> 1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti. 2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, nonché, se controllano una società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice i cui soci illimitatamente responsabili rivestono tutti la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.</p>
<p><b>Art. 26 (Imprese controllate)</b> 1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 2359 del codice civile. 2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate: a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. 3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.</p>	<p><b>Art. 26 (Imprese controllate)</b> 1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 2359 del codice civile. 2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate: a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. 3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi. 4. Si considerano controllate anche le imprese o gli enti che operano nell'interesse dell'impresa che redige il bilancio consolidato, nei casi in cui quest'ultima gode della maggior parte dei benefici e sopporta la maggior parte degli oneri o dei rischi derivanti dalla loro attività.</p>
<p><b>Art. 27 (Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato)</b> 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 12.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 25.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. 2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa. 3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione</p>	<p><b>Art. 27 (Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato)</b> 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 14.600.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 29.200.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Se i limiti indicati nelle lettere a) e b) sono calcolati al lordo dei rapporti infragruppo, essi sono aumentati del 20%. 2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in un mercato regolamentato. 3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art.</p>

<p>del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.</p> <p>4. L'esonero previsto dal comma precedente è subordinato alle seguenti condizioni:</p> <p>a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee;</p> <p>b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.</p> <p>5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.</p>	<p>25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.</p> <p>4. L'esonero previsto dal comma precedente è subordinato alle seguenti condizioni:</p> <p>a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga al controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea;</p> <p>b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in un mercato regolamentato.</p> <p>5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il consolidato; copia in lingua italiana dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella del revisore contabile deve essere depositata, entro 60 giorni dalla pubblicazione da parte della società controllante, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.</p>
<p><b>Art. 28 (Casi di esclusione dal consolidamento)</b></p> <p>1. Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini indicati nel secondo comma dell'art. 29.</p> <p>2. Possono essere inoltre escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:</p> <p>a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;</p> <p>b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;</p> <p>c) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;</p> <p>d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.</p>	<p><b>Art. 28 (Casi di esclusione dal consolidamento)</b></p> <p>1. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:</p> <p>a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;</p> <p>b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;</p> <p>c) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;</p> <p>d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione entro dodici mesi dalla fine dell'esercizio; se l'alienazione nel tempo indicato non è avvenuta, l'impresa deve essere inclusa nel consolidamento.</p> <p>2. Devono essere escluse le imprese indicate nel comma 1 dell'art. 26, quando esse operano nell'interesse di un'impresa diversa da quelle incluse nel consolidamento, la quale gode della maggior parte dei benefici e sopporta la maggior parte degli oneri o dei rischi che derivano dalla loro attività.</p>
<p><b>Art. 29 (Redazione del bilancio consolidato)</b></p> <p>1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.</p> <p>2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.</p> <p>3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo</p>	<p><b>Art. 29 (Redazione del bilancio consolidato)</b></p> <p>1. Il bilancio consolidato è redatto dall'organo di amministrazione dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.</p> <p>2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate, considerate come se fossero un'unica impresa.</p> <p>3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una</p>

<p>scopo.</p> <p>4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.</p> <p>5. Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.</p> <p>6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro.</p>	<p>rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.</p> <p>4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.</p> <p>5. Nella redazione del bilancio consolidato devono essere osservati i principi prescritti dall'art. 2423-ter del codice civile.</p> <p>6. La struttura, il contenuto e le modalità di redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e degli altri prospetti consolidati non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.</p> <p>7. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro.</p>
<p><b>Art. 30 (Data di riferimento del bilancio consolidato)</b></p> <p>1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante.</p> <p>2. La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.</p> <p>3. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.</p>	<p><b>Art. 30 (Data di riferimento del bilancio consolidato)</b></p> <p>1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante.</p> <p>2. La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.</p> <p>3. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa può essere inclusa in base al suo bilancio d'esercizio, purché la data di chiusura non sia anteriore di oltre tre mesi alla data di riferimento del consolidato e non siano successivamente intervenuti operazioni o fatti che modifichino in modo rilevante la situazione patrimoniale, finanziaria o economica. In caso contrario, l'impresa controllata è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, approvato dall'organo di amministrazione, riferito alla data del bilancio consolidato.</p>
<p><b>Art. 31 (Principi di consolidamento)</b></p> <p>1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.</p> <p>2. Sono invece eliminati:</p> <p>a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;</p> <p>b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;</p> <p>c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;</p> <p>d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni</p>	<p><b>Art. 31 (Principi di consolidamento)</b></p> <p>1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.</p> <p>2. Sono invece eliminati:</p> <p>a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;</p> <p>b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;</p> <p>c) i ricavi, i costi, i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;</p> <p>d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel</p>

<p>effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.</p> <p>3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.</p> <p>4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci "azioni o quote proprie" e "riserva per azioni o quote proprie".</p>	<p>patrimonio.</p> <p>3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.</p> <p>4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve essere previamente detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle; si applica l'art. 2424-bis, comma 7, del codice civile.</p>
<p><b>Art. 32 (Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati)</b></p> <p>1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.</p> <p>2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.</p> <p>3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi".</p> <p>4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".</p>	<p><b>Art. 32 (Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati)</b></p> <p>1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.</p> <p>2. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi".</p> <p>3. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".</p>
<p><b>Art. 33 (Consolidamento delle partecipazioni)</b></p> <p>1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.</p> <p>2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.</p> <p>3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento" o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall'art. 2426, n. 6, del codice civile.</p> <p>4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella</p>	<p><b>Art. 33 (Consolidamento delle partecipazioni)</b></p> <p>1. Per le partecipazioni incluse per la prima volta nel consolidamento, l'eliminazione prescritta dall'art. 31, comma 2, lettera a) è attuata sulla base del valore degli elementi identificabili dell'attivo e del passivo dell'impresa alla data di acquisizione del controllo; per le partecipazioni già possedute prima dell'acquisizione del controllo, l'eliminazione di cui sopra è attuata con riferimento ai valori dei tempi di acquisto della partecipazione, ove disponibili.</p> <p>2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi identificabili dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.</p> <p>3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall'art. 2426, n. 7, del codice civile.</p>

<p>nota integrativa.</p>	<p>. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa.</p>
<p><b>Art. 34 (Uniformità dei criteri di valutazione)</b>  1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.  2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.</p>	<p><b>Art. 34 (Uniformità dei criteri di valutazione)</b>  1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.  2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.</p>
<p><b>Art. 35 (Scelta dei criteri di valutazione)</b>  1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato.  2. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.</p>	<p><b>Art. 35 (Scelta dei criteri di valutazione)</b>  1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato.  2. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli artt. 2426 e 2426-bis del codice civile.</p>
<p><b>Art. 36 (Partecipazioni non consolidate)</b>  1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese escluse dal consolidamento a norma del primo comma dell'art. 28 sono valutate con il criterio indicato nell'art. 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.  2. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente.  3. Le stesse regole si applicano alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate.</p>	<p><b>Art. 36 (Partecipazioni non consolidate)</b>  1. Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell'art. 2426, n. 5, del codice civile. Il medesimo criterio deve essere applicato per la valutazione delle partecipazioni in joint venture, salvo che venga esercitata la facoltà prevista dall'art. 37, secondo comma.  2. Le partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi del primo comma dell'art. 28 lettere a), b) e c) possono essere valutate con il metodo del costo o con il criterio richiamato dal comma precedente.  3. Le partecipazioni di cui al primo comma dell'art. 28 lettera d) sono valutate al minore tra costo e valore di realizzo, ovvero, se precedentemente consolidate, al minore tra il valore del patrimonio incluso nel consolidato, ridotto delle eventuali perdite sopravvenute, e quello di realizzo.  4. Le partecipazioni di cui al secondo comma dell'art. 28 sono valutate con il metodo del costo.</p>
<p><b>Art. 37 (Consolidamento proporzionale alla partecipazione)</b>  1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile.  2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta.</p>	<p><b>Art. 37 (Consolidamento proporzionale alla partecipazione)</b>  1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi (joint venture), purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile.  2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta.</p>
<p><b>Art. 38 (Contenuto della nota integrativa)</b>  1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:  a) i criteri di valutazione applicati;  b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;  c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;  d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di</p>	<p><b>Art. 38 (Contenuto della nota integrativa)</b>  1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:  1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in origine in moneta avente corso legale nello Stato;  2) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;  3) l'indicazione degli effetti delle modifiche di criteri di</p>

<p>pubblicità";</p> <p>e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;</p> <p>f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;</p> <p>g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;</p> <p>h) se l'indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28;</p> <p>i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;</p> <p>l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;</p> <p>m) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;</p> <p>n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;</p> <p>o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.</p> <p>o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico.</p> <p>o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: 1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;</p> <p>o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture: 1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività; 2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.</p> <p>2. La nota integrativa deve inoltre contenere:</p> <p>a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;</p> <p>b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;</p> <p>c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 36;</p>	<p>valutazione e delle correzioni di errori contabili, specificando quelli prodotti sul patrimonio netto iniziale dell'esercizio e quelli sul risultato economico;</p> <p>4) la composizione delle voci "Immobili, impianti e macchinari", "Investimenti immobiliari", "Avviamento" e "Altre attività immateriali", indicando, per ciascuna voce: il costo; le rivalutazioni esistenti all'inizio dell'esercizio, comprese quelle basate sull'applicazione del valore equo (fair value), i precedenti ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, le riclassificazioni ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, comprese quelle basate sull'applicazione del valore equo, gli ammortamenti e le svalutazioni dell'esercizio; il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; per l'insieme delle voci, la suddivisione, in base al titolo, delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; per i beni utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria, il valore di iscrizione e le ragioni di tale iscrizione;</p> <p>5) le ragioni dell'iscrizione e i criteri di ammortamento dei costi di sviluppo;</p> <p>6) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni (di cui all'art. 2424-bis, comma 2, c.c.) materiali e immateriali, con esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, evidenziando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti e la loro influenza sul risultato economico dell'esercizio;</p> <p>7) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;</p> <p>8) l'ammontare dei crediti e debiti, iscritti in ciascuna voce dello stato patrimoniale, nei confronti di imprese controllate escluse dal consolidamento, collegate o joint venture, di imprese che esercitano attività di direzione e coordinamento sulla società che redige il consolidato od imprese controllanti la medesima, di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; nonché l'ammontare dei proventi ed oneri, iscritti nelle rispettive voci del conto economico, verso tali imprese;</p> <p>9) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali sui beni delle società incluse nel bilancio consolidato, con indicazione della natura, dell'ammontare e dell'oggetto delle garanzie e con specifica ripartizione dei crediti secondo le aree geografiche;</p> <p>10) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;</p> <p>11) la suddivisione della voce rimanenze in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materie prime, sussidiarie e di consumo;</li> <li>- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;</li> <li>- prodotti finiti e merci;</li> <li>- acconti.</li> </ul> <p>12) l'ammontare, se significativo, dei ratei attivi e passivi, indicando le poste dello stato patrimoniale in cui sono inclusi e la loro natura;</p> <p>13) per gli strumenti finanziari iscritti al valore equo (fair value):</p>
---	--

<p>d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.</p> <p>2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter) e o-quater) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.</p>	<p>a) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di determinazione del valore equo (fair value);</p> <p>b) per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo (fair value), le variazioni di valore iscritte nel conto economico, nonché quelle imputate ad una riserva di patrimonio netto;</p> <p>c) per ogni tipologia di strumenti finanziari derivati, informazioni sulla natura, sul valore nozionale e sul valore di bilancio, nonché sui loro presumibili effetti finanziari;</p> <p>14) la motivazione richiesta dall'articolo 2426-bis, n. 8;</p> <p>15) per le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in società collegate o in joint venture, iscritte ad un valore superiore al valore equo (fair value), il valore equo ed i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto;</p> <p>16) un apposito prospetto contenente:</p> <p>a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite attive e passive, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;</p> <p>b) l'ammontare delle imposte differite attive contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;</p> <p>17) la composizione della voce "Fondi per rischi e oneri", ed informazioni sui motivi della relativa quantificazione;</p> <p>18) ove rilevanti, la composizione e le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo, con le relative rettifiche di valore, e del passivo; in ogni caso, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, gli incrementi e gli eventuali utilizzi;</p> <p>19) informazioni sulle passività potenziali per le quali non sono stati effettuati accantonamenti a fondi;</p> <p>20) gli impegni esistenti al termine dell'esercizio, distinguendo tra quelli incondizionati e quelli condizionati; in particolare le garanzie prestate direttamente o indirettamente nell'interesse di terzi, distinguendo tra garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo di garanzia, quelle prestate nell'interesse di imprese controllate escluse dal consolidamento, collegate, joint venture, di imprese che esercitano attività di direzione e coordinamento sulla società che redige il consolidato od imprese controllanti la medesima, di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; le informazioni relative ai contratti derivati devono essere fornite separatamente;</p> <p>21) eventuali effetti significativi delle variazioni nei tassi di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>22) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società che redige il consolidato, comprese le azioni di godimento, e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio; il numero e il valore nominale, e la corrispondente parte del capitale, delle azioni proprie della società che redige il consolidato e delle azioni o</p>
--	--



	<p>quote delle sue controllanti possedute dalle società incluse nel bilancio consolidato anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, nonché di quelle acquistate o alienate nel corso dell'esercizio, indicando per queste ultime i corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;</p> <p>23) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari di cui all'art. 2346 sesto comma emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni sottostanti la loro emissione;</p> <p>24) le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi, specificando anche il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;</p> <p>25) i finanziamenti effettuati dai soci alla società che redige il consolidato o a imprese incluse nel consolidamento, ripartiti per scadenze e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;</p> <p>26) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche, se significativa;</p> <p>27) l'indicazione dei contributi iscritti tra i ricavi o i proventi, se significativi;</p> <p>28) la composizione della voce costi del personale dipendente e di altri prestatori d'opera, distinguendo salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto e altri trattamenti previdenziali;</p> <p>29) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie, e il numero medio degli altri prestatori d'opera continuativa delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quelli relativi alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;</p> <p>30) l'ammontare dei compensi spettanti ai componenti gli organi di amministrazione o di controllo, cumulativamente per ciascuna categoria;</p> <p>31) informazioni sui piani di remunerazione basati sulle azioni o su analoghe forme di incentivazione a favore di componenti l'organo di amministrazione, dipendenti o prestatori d'opera, con indicazione dei presumibili effetti economici, patrimoniali e finanziari per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.</p> <p>32) l'indicazione separata dei proventi finanziari consistenti in dividendi, in interessi attivi e in altri proventi;</p> <p>33) l'indicazione separata degli interessi passivi e altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri;</p> <p>34) l'illustrazione dei componenti delle voci proventi ed oneri straordinari.</p> <p>2. La nota integrativa deve inoltre contenere:</p> <p>a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;</p> <p>b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;</p> <p>c) l'elenco delle partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art. 36;</p> <p>d) l'elenco delle imprese escluse dal consolidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 36, la motivazione della loro esclusione, i criteri adottati per la loro valutazione e la motivazione della loro eventuale successiva inclusione.</p>
--	---

<p><b>Art. 39 (Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni)</b></p> <p>1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare per ciascuna impresa:</p> <p>a) la denominazione, la sede e il capitale;</p> <p>b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;</p> <p>c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.</p> <p>2. La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.</p> <p>3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.</p> <p>4. E' consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate.</p>	<p><b>Art. 39 (Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni)</b></p> <p>1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare per ciascuna impresa:</p> <p>a) la denominazione, la sede e il capitale;</p> <p>b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;</p> <p>c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.</p> <p>2. La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.</p> <p>3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.</p> <p>4. E' consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate.</p>
<p><b>Art. 40 (Relazione sulla gestione)</b></p> <p>1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.</p> <p>2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <p>a) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;</p> <p>c) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.</p> <p>d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi: 1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; 2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.</p>	<p><b>Art. 40 (Relazione sulla gestione)</b></p> <p>1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione dell'organo di amministrazione contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.</p> <p>1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <p>a) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;</p> <p>c) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>d) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel consolidamento di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi: 1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; 2) l'esposizione delle imprese al rischio di</p>

	<p>prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.</p> <p>2-bis. La relazione di cui al comma 1 e quella di cui all'art. 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggior rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.</p>
<p><b>Art. 41 (Controllo del bilancio consolidato)</b></p> <p>1. Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.</p> <p>2. La relazione sulla gestione deve essere assoggettata ad un controllo che ne accerti la congruenza con il bilancio consolidato.</p> <p>3. Il controllo è demandato agli organi o soggetti, cui è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante.</p> <p>4. Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione.</p> <p>5. Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d'esercizio.</p> <p>6. Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei commi 2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.</p>	<p><b>Art. 41 (Controllo del bilancio consolidato)</b></p> <p>1. Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.</p> <p>2. [Abrogato]</p> <p>3. Il controllo è demandato al revisore o alla società di revisione a cui è attribuito per legge quello sul bilancio d'esercizio dell'impresa controllante.</p> <p>4. Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione.</p> <p>4-bis. La relazione comprende:</p> <p>a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;</p> <p>b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;</p> <p>c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;</p> <p>d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;</p> <p>e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.</p> <p>4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.</p> <p>4-quater. La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.</p> <p>5. Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d'esercizio.</p> <p>6. Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei commi 2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.</p>
<p><b>Art. 42 (Pubblicazione del bilancio consolidato)</b></p> <p>1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.</p> <p>2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Si applica il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile.</p>	<p><b>Art. 42 (Pubblicazione del bilancio consolidato)</b></p> <p>1. Una copia del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione dell'insieme delle imprese e della relazione di revisione deve essere depositata, a cura dell'organo di amministrazione, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.</p>
<p><b>Art. 43 (Obblighi delle imprese controllate)</b></p> <p>1. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio</p>	<p><b>Art. 43 (Obblighi delle imprese controllate)</b></p> <p>Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio</p>

consolidato.	consolidato ed in particolare il bilancio intermedio che sia necessario ai sensi del 3° comma dell'art. 30.
<p style="text-align: center;"><b>CAPO IV</b> <b>Disposizioni transitorie e finali</b></p> <p><b>Art. 44 (Enti creditizi e finanziari)</b> 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti creditizi e alle imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nella assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione e collocamento di valori mobiliari. 2. Sono comunque soggette alle disposizioni del presente decreto le società finanziarie la cui attività consista, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPO IV</b> <b>Disposizioni transitorie e finali</b></p> <p>NB: Nel decreto di modifica del d. lgs. 127/1991 occorrerà introdurre una norma transitoria che rinvii al bilancio dell'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2008 (se il decreto uscirà nel 2007) l'applicazione delle norme modificate.</p>
<p><b>Art. 45 (Bilancio d' esercizio)</b> 1. Le disposizioni del presente decreto relative al bilancio d' esercizio si applicano al bilancio del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Se il costo originario di una immobilizzazione acquisita o prodotta prima della pubblicazione del presente decreto non può essere agevolmente determinato, ai fini dell'art. 10, n. 2, esso può essere sostituito dal più remoto valore di iscrizione conosciuto; di ciò deve farsi menzione nella nota integrativa.</p>	
<p><b>Art. 46 (Bilancio consolidato)</b> 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al bilancio consolidato del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per i cinque esercizi successivi alla prima applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al bilancio consolidato, i limiti quantitativi indicati nel comma 1 dell'art. 27 sono raddoppiati. 3. Per i primi tre esercizi successivi alla prima applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al bilancio consolidato, le società non quotate in borsa che non intendano avvalersi della facoltà accordata dall'art. 2429, comma 4, del codice civile come sostituito dall'art. 12 del presente decreto, sono esonerate dall'osservare le disposizioni dettate dall'art. 41, commi 5 e 6. 4. Nello stesso periodo, il bilancio consolidato con la relazione sulla gestione dovrà essere comunicato per il controllo entro cinque mesi dalla data di riferimento del bilancio consolidato e entro sei mesi da tale data ne andrà eseguito il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese nei modi previsti dall'art. 42, commi 1 e 2.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	